

## ACCORDO DI CONVENZIONE

### TRA

La Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con sede legale in Firenze, Piazza Vittorio Gui, 1, P. IVA 00427750484, nella persona Direttore Marketing Dottor Carlo Gobbi, (di seguito “Teatro”)

### E

L’Ordine degli Avvocati di Firenze, con sede legale in Viale Guidoni 61, 50127 Firenze, C.F. 80012190486, nella persona del Presidente, Avv. Sergio Paparo, Legale Rappresentante Pro-Tempore (di seguito “Ordine”).

### PREMESSO CHE

L’Ordine degli Avvocati di Firenze intende realizzare e quindi promuovere tra i propri iscritti una serie di convenzioni che permettano a questi ultimi di godere di facilitazioni e benefici con partner culturali;

il Teatro è interessato ad offrire agevolazioni all’Ordine degli Avvocati di Firenze al fine di favorire la partecipazione alle proprie attività e l’acquisto online dei biglietti per gli spettacoli;

(Il Teatro e l’Ordine degli Avvocati di Firenze sono di seguito anche definiti, congiuntamente, “Le Parti”).

**Tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1 – Obblighi del Teatro**

- a) Il Teatro riconosce a tutti gli iscritti all’Ordine una riduzione sul costo d’acquisto del biglietto d’ingresso in tutti i settori, pari al 10% del prezzo intero senza applicazione della prevendita. La scontistica sarà applicata, salvo esaurimento dei posti disponibili, ad ogni spettacolo organizzato dal Teatro salvo alcuni che verranno di volta in volta specificati. Gli acquisti potranno essere effettuati online tramite apposito **codice sconto** fornito dalla Fondazione.
- b) Per favorire l’aggregazione degli Iscritti il Teatro riconoscerà a questi ultimi, sui posti in Platea, uno sconto del 20% senza applicazione della prevendita qualora vengano prenotati più di 20 posti contestualmente per un unico spettacolo seppur in settori diversi del Teatro. Sui biglietti riservati nei settori di Palchi e Galleria lo sconto si manterrà invece invariato al 10%, senza applicazione di prevendita, indipendentemente dal numero di posti prenotati. La prenotazione per gruppi potrà essere effettuata rivolgendosi al proprio referente del Teatro.
- c) Il Teatro si riserva la facoltà di offrire promozioni speciali per gli eventi organizzati e scelti dal Teatro stesso o per concomitanza con eventi richiesti dalla Fondazione.

## **Art. 2 – Obblighi dell’Ordine degli Avvocati di Firenze**

L’Ordine degli Avvocati di Firenze si impegna a promuovere la conoscenza, tra i propri iscritti delle attività del Teatro tramite:

- a) Segnalazione della convenzione sul proprio sito per l’intero arco della convenzione, con uno spazio periodico in homepage e nella pagina dedicata alle convenzioni culturali (se esistente);
- b) visibilità della convenzione in occasione del calendario degli eventi del Teatro;
- c) inserimento della programmazione della Fondazione e menzione dei vantaggi, dedicati agli Iscritti all’Ordine degli Avvocati di Firenze, all’interno delle newsletter mensili calendarizzate. Rispetto a queste ultime, l’Ordine condividerà la relativa calendarizzazione per favorire il Teatro nella puntuale condivisione delle informazioni/eventuali offerte last minute dedicate.

## **Art. 3 – Durata**

Il presente accordo ha efficacia e validità di due anni dalla data di sottoscrizione dell’atto.

## **Art. 4 – Corrispettivo**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non prevede alcun corrispettivo economico, in considerazione dei vantaggi che le stesse ricaveranno dalla collaborazione.

## **Art. 5 – Diritto di recesso**

Entrambe le Parti si riservano il diritto di recesso unilaterale dal presente accordo, senza obbligo di indennizzo, in tutti i casi in cui, per eventi sopravvenuti, si determinasse a insindacabile giudizio di una delle due parti una situazione di incompatibilità tale da non consentire il mantenimento dell’accordo. Questo diritto potrà essere esercitato previo preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi per iscritto.

## **Art. 6 - Riservatezza**

Le informazioni di cui le parti verranno a conoscenza per la conclusione e l’esecuzione del presente accordo saranno considerate strettamente confidenziali, e non potranno essere utilizzate per altri scopi che quelli previsti dall’accordo.

La riservatezza sulle informazioni acquisite per l’esecuzione del presente accordo rimarrà valida anche dopo lo scioglimento dello stesso, per un periodo di sei mesi.

## **Art. 7- Risoluzione del contratto**

Le Parti, si riservano il diritto di risolvere immediatamente il presente accordo, con semplice comunicazione scritta da farsi all’altra parte, secondo quanto disposto ex art. 1456 c.c., qualora una delle parti non si attenesse agli obblighi stabiliti dal presente accordi.

Il contratto si risolverà altresì ex. art 1456 c.c nel caso in cui una parte utilizzi il marchio o altro segno distintivo dell’altra senza la necessaria autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dal presente Accordo.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Il presente accordo è regolato dal diritto italiano.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere direttamente o indirettamente relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione ed alla validità del presente accordo, le Parti si impegnano fin da adesso a cercare tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali. Nel caso in cui tali controversie non possano addivenire ad un'amichevole soluzione, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

#### **Art. 9 - Codice Etico**

L'Ordine degli Avvocati di Firenze dichiara di aver preso atto del contenuto del Codice Etico della Fondazione e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito modello) adottati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, avendone presa chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte, su base cartacea o attraverso collegamento telematico al sito istituzionale <http://www.maggiofiorentino.com>.

L'Ordine degli Avvocati di Firenze dichiara e garantisce che quanto forma oggetto del presente contratto sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel codice etico e nel modello, nonché nel rispetto di tutta la normativa anticorruzione e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il codice etico, il modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

#### **Art. 10 - Tutela dei Dati Personali**

Le Parti riconoscono che l'esecuzione del presente Contratto non comporta nessuna attività di trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento"). Fatto salvo quanto sopra, qualora l'esecuzione delle Attività dovesse in futuro comportare attività di trattamento dati ai sensi del Regolamento, le Parti riconoscono che agire in piena conformità con quanto disposto dalla normativa privacy in vigore (Regolamento e i Provvedimenti dell'autorità di controllo / Garante per la Tutela dei Dati Personali applicabili) ed in particolare la corretta implementazione delle misure di sicurezza a tutela dei dati personali, costituisce condizione essenziale del presente Contratto. Le Parti altresì concordano che, in tale evenienza, regoleranno in dettaglio le reciproche obbligazioni relative al pieno rispetto della normativa privacy, incluso il corretto inquadramento dei reciproci ruoli privacy ai sensi del Regolamento (a seconda di quanto applicabile: Responsabile del trattamento, Titolare autonomo, Contitolare).

#### **Art. 11 – Disposizioni finali**

Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi altro accordo, scritto o orale, intercorso tra le parti ed avente il medesimo oggetto. La nullità di una o più clausole del presente accordo non comporta la nullità automatica delle altre clausole.

La rinuncia di una ovvero di entrambe le parti ad esercitare i diritti derivanti da una o più disposizione/i contenute nel presente accordo, non comporta la rinuncia definitiva ad esercitare tali diritti in caso di loro futura inosservanza e/o violazione.

Ogni rinuncia o modifica di una qualsiasi disposizione dell'accordo dovrà essere oggetto di un previo accordo scritto fra le Parti.

Ai fini del presente accordo, l'Ordine degli Avvocati di Firenze dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale. Il Teatro dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale in Firenze

Piazza Vittorio Gui, 1 - 50144. Tutte le comunicazioni e notifiche dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente indirizzate presso tali domicili a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa a mezzo pec.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le Parti rimandano al Codice Civile ed alle norme di legge applicabili.

L.C.S.

Firenze, 26/02/2026

Per il Teatro



---

Per Ordine degli Avvocati di Firenze

Firmato digitalmente da: PAPARO SERGIO  
Ruolo: Presidente dell'Ordine  
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
FIRENZE  
Data: 24/03/2026 12:24:33

Le Parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c di approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una, in particolare quelle distinte agli articoli: Art. 1 – Obblighi del Teatro; Art. 2 Obblighi di Ordine degli Avvocati di Firenze; Art. 5 – Diritto di recesso; Art. 6 – Riservatezza; Art. 7 Risoluzione del contratto; Art. 8 – Foro competente; Art. 9 Codice Etico.

Per il Teatro



---

Per Ordine degli Avvocati di Firenze

Firmato digitalmente da: PAPARO SERGIO  
~~Ruolo: Presidente dell'Ordine~~  
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
FIRENZE  
Data: 24/03/2026 12:24:34